PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 347/X^

1^ COMM. CONSILIARE

Proposta di legge regionale n. /10^ di iniziativa recante "Integrazione alla l. r. 39/1995 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale)."

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La presente proposta di legge consta di 3 articoli di seguito descritti:

- l'art. 1 modifica l'articolo 2 della l. r. 39/1995 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale), introducendovi un comma ad hoc, il 3 bis, al fine di colmare un vuoto normativo derivante dall'assenza del potere sostitutivo di nomina per gli organi di prima costituzione nel caso in cui le relative leggi regionali istitutive o quelle successive non prevedano espressamente l'esercizio dei poteri sostitutivi, la modifica della rubrica si rende opportuna al fine di adeguarla al nuovo contenuto dell'articolo derivante dalla suddetta integrazione;
- l'art. 2 prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale;
- l'art. 3 in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione.

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE
Prot. n. 25641 del 04.06.2018
Classificazione 02.05

**Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria**

*(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)*

Titolo della legge : Integrazione alla l. r. 39/1995 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale)

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

*Nella colonna 1* va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

*Nella colonna 2* si descrive con precisione la spesa.

*Nella colonna 3* si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento".

*Nella Colonna 4* si individua il carattere temporale della spesa: A " annuale, P "Pluriennale".

*Nella colonna 5* si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

| Articolo | Descrizione spese | Tipologia<br>I o C | Carattere temporale<br>A o P | Importo |
|---|---|---|---|---|
| Art. 1 | L'art. 1 apporta modifiche di carattere ordinamentale in quanto integra l'articolo 2 della l. r. 39/1995 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale), introducendovi un comma ad hoc, il 3 bis, al fine di colmare un vuoto normativo derivante dall'assenza del potere sostitutivo di nomina per gli organi di prima costituzione nel caso in cui le leggi istitutive o successive non prevedano espressamente l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Presidente del Consiglio regionale; la modifica della rubrica si rende opportuna al fine di adeguarla al nuovo contenuto dell'articolo derivante dalla suddetta integrazione. | | | 0 |
| Art. 2 | L'art. 2 prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale . | | | 0 |
| Art. 3 | L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore anticipata della legge. | | | 0 |

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- esatta determinazione: indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- stima parametrica: rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- tetto di spesa: individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- mancata indicazione: specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale

- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;

- nuovi o maggiori entrate;

- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista

- altre forme di copertura

| Programma / capitolo | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2020 | Totale |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| Totale | | | | |

Proposta di legge regionale
"Integrazione alla l. r. 39/1995 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale)."

**Art. 1**

*(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 39/1995)*

1. Nella rubrica dell'articolo 2 della legge regionale 4 agosto 1995, n.39 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale) la parola *"Scadenza"* è sostituita dalle seguenti: *"Costituzione, scadenza"*.
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 39/1995 è inserito il seguente: "3 bis. Il potere del Presidente del Consiglio di cui al comma 3 è anche esercitato per le nomine di competenza del Consiglio regionale relative a organi di prima costituzione nel caso in cui il Consiglio non si esprima nei termini generali di legge.".

**Art. 2**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 3**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.